



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Frosinone, come da protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI
COLLE SAN MAGNO – ARCE –

AL SIGG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE
DI TORRICE

AI SIGG. RI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
LORO SEDI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
LORO SEDI

AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario).
Modalità di deposito del contrassegno di lista.

Si fa riferimento alla circolare prefettizia prot. n.50350 del 5 agosto 2021, inerente le modalità di deposito del contrassegno di lista.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare la possibilità che i contrassegni di lista vengano consegnati sia in forma cartacea sia su supporto digitale, secondo le caratteristiche e le modalità di deposito indicate nell'allegato stralcio delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

Al fine di consentire la stampa dei manifesti e delle schede elettorali i predetti contrassegni di lista, nelle due misure previste, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione del manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) dovranno essere depositati come segue:

formato cartaceo:

- N. 4 copie- circoscritti da un diametro di cm. 10 – per la riproduzione del manifesto- (n.2 copie per le esigenze del Comune – n. 2 copie da consegnare alla Prefettura);
- N. 4 copie- circoscritti da un diametro di cm. 3 – per la riproduzione della scheda di votazione - (n. 2 copie per le esigenze del Comune – n. 2 copie da consegnare alla Prefettura);
- Supporto fisico magnetico, (ad esempio CD, DVD oppure DRIVE PEN); opportunamente intestati con l'indicazione del comune e della denominazione della lista
- n. 2 (n. 1 per le esigenze del Comune ; n.1 per le esigenze della Prefettura)




Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Sarà cura dei competenti uffici elettorali comunali, dopo l'approvazione delle Commissioni Elettorali Circondariali, trasmettere a questa Prefettura, i predetti contrassegni di lista,

I Sigg. sindaci, i Sigg. commissari dei comuni, nonché i Sigg. segretari comunali richiederanno l'attenzione dei Sigg. responsabili degli uffici elettorali al fine di dare ampia informazione ai presentatori di liste locali per la corretta presentazione dei contrassegni di lista, nelle modalità e con le caratteristiche indicate.

Funz. Econ. Fin. Rag. V. Lisi
Tel. 0775/218406
vincenzo.lisi@interno.it

IL DIRIGENTE DELL'AREA II
VICEPREFETTO
(Gaiella)



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 1

Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature

2021

1.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Presentazione del contrassegno su supporto digitale oppure in formato cartaceo

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI il candidato sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

L'articolo 38-*bis*, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **il contrassegno di lista deve essere depositato:**

- **a mano su supporto digitale**
- oppure***
- **in tre esemplari in forma cartacea.**

→ Articolo 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto-

legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

1.8.1. Divieto di depositare contrassegni che riproducono:

- **immagini o soggetti di natura religiosa;**
- **simboli del Comune;**
- **denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione**

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.).

→ Articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi **vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.**

1.8.2. Divieto di depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole « fascismo », « nazismo », « nazionalsocialismo » e

simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.

Infatti, **la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata** a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le seguenti sentenze:

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;
- T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;
- Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

1.8.3. Modalità di deposito del contrassegno di lista

Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 e successive modificazioni.

→ Articolo 27, secondo comma, terzo periodo del testo unico n. 570/1960

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, *pen drive* o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

1.9. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.